

Lettera di invito

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE SPAZI GIOCO E DI UN NIDO A TEMPO LUNGO DEL COMUNE DI SCANDICCI PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER 1 ULTERIORE ANNO EDUCATIVO.

STAZIONE APPALTANTE	Comune di Scandicci – Piazzale della Resistenza n. 1 - 50018
Codice CIG rilasciato da ANAC alla Stazione appaltante	8769470B91
Numero gara	8164744
Tipo di procedura	Procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 77/2020 convertito in L. 120/2020
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 80 punti; offerta economica 20 punti
CPV principale	85312110 - 3 Servizi forniti da centri diurni per bambini
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE	ULTIMO DELLE <u>15.6.2021 ORE 12:00:00</u>
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	<u>9.6.2021 ORE 12:00:00</u>
DATA PRIMA SEDUTA SEGGIO DI GARA	<u>17.6.2021 ORE 10:00:00</u> , presso il Comune di Scandicci eventualmente in videoconferenza o in altra data che sarà comunicata con preavviso secondo le modalità stabilite al paragrafo dedicato.
Importo a base di gara per l'anno educativo 2021/2022	€ 268.878,64 oltre IVA di legge, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dell'eventuale rinnovo per l'anno educativo 2022/2023	€ 331.046,64 oltre IVA di legge, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo complessivo con previsione di rinnovo per anni uno	€ 599.925,28 oltre IVA di legge, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Tale importo è considerato ai fini dell'acquisizione del codice CIG.
Durata del contratto	1(uno) anno educativo (con eventuale rinnovo per anni 1 uno)
Luogo di esecuzione	SCANDICCI (codice NUTS ITI14)

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione della Dirigente del Settore 1 n. 47 del 30/04/2021 di approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e della successiva determinazione dirigenziale di indizione della procedura di gara n....del....., alle ore 10,00 del giorno 17.6.2021

presso gli uffici comunali, dinanzi alla sottoscritta, in qualità di Seggio di gara, avrà luogo l'apertura della procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 77/2020 convertito in L. 120/2020, previo avviso di manifestazione di interesse, per l'appalto del servizio in oggetto. Secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC 312/2020, l'effettuazione delle sedute pubbliche come anche lo svolgimento delle attività della Commissione giudicatrice avverranno eventualmente in videoconferenza e/o mediante strumenti da remoto al fine di evitare contatti e/o assembramenti.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE - Comune di Scandicci

Indirizzo: P.le della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci

PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it

Responsabile del Procedimento RUP: Dott.ssa Feria Fattori, Dirigente del Settore 1 Servizi alla Persona.

La gara sarà svolta interamente mediante la piattaforma telematica di acquisizione START, messa a disposizione dalla Regione Toscana: <https://start.toscana.it/> dove è presente anche tutta la documentazione di gara.

Si informa che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2020 convertito nella L. 178/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice nelle more della verifica dei requisiti.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si dà atto che dal 10/10/2019 è efficace il **"Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"**, sottoscritto tra il Prefetto di Firenze e i Sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Firenze, presente nella documentazione di gara.

In sede di gara le imprese partecipanti dovranno rilasciare le specifiche dichiarazioni previste dal predetto Protocollo, che costituisce parte della documentazione di gara inserita su START, come da modello **A.8 "Ulteriori dichiarazioni"**, successivamente indicato al paragrafo dedicato: "Modalità di presentazione delle offerte", punto A "Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta".

In caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte da parte del privato contraente le clausole così come riportato nel sopra citato Protocollo di legalità.

2. SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura sono necessari:

- 1) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- 2) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione delle offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso.

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, pertanto, dovranno identificarsi su START.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante.

Per qualsiasi informazione su START è possibile chiamare il **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010** o scrivere a Start.OE@PA.i-faber.com

2 BIS. APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).

L'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. obbliga le Pubbliche Amministrazioni a contribuire al perseguimento di obiettivi ambientali inserendo negli atti di alcune gare d'appalto, come quella in esame, le specifiche tecniche e clausole contrattuali previste dal **D.M. 29 gennaio 2021** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", pertinenti rispetto all'appalto oggetto della procedura.

Dichiarazione di impegno - Prodotti conformi ai criteri ambientali minimi per l'esecuzione del servizio .

Come già anticipato nell'avviso di manifestazione di interesse, le imprese partecipanti dovranno presentare, in sede di offerta, la dichiarazione di impegno al rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. 29 gennaio 2021 durante l'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, le schede dei prodotti utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio.

Per la presentazione in sede di gara della documentazione si veda paragrafo dedicato – Ulteriori Dichiarazioni A8).

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di Invito
- 2) Relazione tecnica illustrativa ex art. 23 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 3) Capitolato tecnico e planimetrie
- 4) Schema di contratto

5) Documentazione complementare di gara per la partecipazione (la versione completa è disponibile su START).

La documentazione della gara è disponibile su START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate sul sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Le suddette richieste dovranno essere formulate entro il termine previsto a pag. 1 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5**, avvengono e si danno per eseguite utilizzando START mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

La risposta alla richiesta di chiarimenti di un operatore economico viene altresì pubblicata in forma anonima sul sito nell'area "Chiarimenti". **Si sottolinea dunque la necessità che ogni operatore controlli costantemente la sezione "Chiarimenti" per verificare se l'Amministrazione abbia inserito comunicazioni nel corso della gara.**

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

3BIS. CLAUSOLA SOCIALE

Nel presente appalto opera la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la quale si fa rinvio integrale a quanto previsto al riguardo nel CAPITOLATO.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di gestione di due spazi gioco e di un nido a tempo lungo del Comune di Scandicci per l'anno educativo 2021/2022 con facoltà di rinnovo per 1 (uno) ulteriore anno educativo.

Il servizio deve effettuarsi secondo le modalità previste dal Capitolato e secondo le modalità contenute nell'offerta progettuale presentata in sede di gara. Ulteriori servizi aggiuntivi e attività innovative potranno essere proposti nel progetto presentato in sede di gara e saranno valutati secondo quanto indicato nel presente atto – Criteri di aggiudicazione.

I due spazi gioco sono: "Pane e Cioccolata" situato in via Pacinotti c/o plesso Gabbrielli; "Coccole e Giochi" situato in via Allende c/o plesso D. Campana.

Il nido a tempo lungo è il nido "La Girandola" situato in via Makarenko c/o Centro Educativo Integrato 1-6 Makarenko.

Le prestazioni sono così individuate:
anno educativo 2021/2022 ed eventuale rinnovo

Denominazione e sede	Tipologia L.R. 32/2002 e R.R. 41/R	Età dei bambini ammessi	Ricettività	Periodo e orario di apertura del servizio	Numero minimo di educatori richiesti per almeno 4 h/gg	Numero minimo di operatori richiesti per almeno 4 ore h/gg
Pane e Cioccolata via Pacinotti c/o plesso Gabbrielli	Spazi gioco	18/36 mesi	18 8 medi e 10 grandi	settembre – giugno, almeno 4 ore di apertura giornaliera antimeridiana (uscita alle 13.00), da lunedì a venerdì	2	1
Coccole e Giochi via Allende c/o plesso D. Campana			18 8 medi e 10 grandi		2	1

anno educativo 2021/2022

Denominazione	Tipologia L.R. 32/02	Età dei bambini ammessi	Ricettività	Periodo e orario di apertura del servizio	Numero minimo di educatori richiesti	Numero minimo di operatori richiesti per almeno le seguenti ore giornaliere
La Girandola						

c/o Centro Educativo Integrato 1-6 Makarenko - via Makarenko	Nido d'infanzia tempo lungo	12/36	15 (bambini medi/ grandi dei quali 10 a t.l. e 5 a t.c.)	settembre – luglio, dalle ore 7.30 alle ore 17,30 da lunedì a venerdì	3 a 6 h/gg 1 a 4 h/gg	1 x h 4 al gg 1 x h 5 al gg
--	-----------------------------	-------	--	---	--------------------------	--------------------------------

eventuale rinnovo per anno educativo 2022/2023

Denominazione	Tipologia L.R. 32/02	Età dei bambini ammessi	Ricettività	Periodo e orario di apertura del servizio	Numero minimo di educatori richiesti per almeno 6 h/gg	Numero minimo di operatori richiesti per almeno le seguenti ore giornaliere
<i>La Girandola</i> c/o Centro Educativo Integrato 1-6 Makarenko - via Makarenko - Scandicci	Nido d'infanzia tempo lungo	12/36	30 bambini divisi in due sezioni da 15 bambini ciascuna (medi/grandi dei quali 20 a t.l. e 10 a t.c)	settembre – luglio, dalle ore 7.30 alle ore 17,30 da lunedì a venerdì	6	2 x h 5 al gg

Sono richieste le seguenti professionalità: 1 Coordinatore pedagogico, Educatori, Ausiliari.

5. DURATA, DECORRENZA, IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA, SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il contratto avrà la durata di 1 (uno) anno educativo con decorrenza dal **1 settembre 2021 fino al 15 luglio 2022** ed è rinnovabile per 1 (uno) anno educativo.

Nel caso di rinnovo del contratto il prezzo stabilito nell'offerta rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale salvo l'adeguamento annuale del prezzo sulla base dell'indice ISTAT (costo della vita delle famiglie di operai e impiegati) e gli eventuali adeguamenti del costo contrattuale del personale impiegato derivanti da intervenuta sottoscrizione ed applicazione di nuovo C.C.N.L. – avendo come riferimento le apposite tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o accordi integrativi territoriali. Si specifica che l'adeguamento, in caso di rinnovo del CCNL, sarà riconosciuto al netto degli aumenti ISTAT eventualmente erogati nel periodo di vigenza contrattuale.

L'importo stimato per l'affidamento oggetto del presente appalto, sul quale dovranno essere presentate offerte al ribasso, è pari a **€ 268.378,64 (duecentosessantottomilatrecentosettantotto/64)**, oltre **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le prestazioni vengono così suddivise:

Prestazione principale consistente in spese per il personale	€ 260.378,64 *
Prestazione secondaria consistente: nell'acquisto e fornitura di beni (giochi, materiale didattico, materiale igienico-sanitario e di pulizia, materiale per il pronto soccorso, DPI, ecc)	€ 8.500,00

* importo comprensivo di € 500,00 annui per oneri per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, penultimo periodo, D.Lgs 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato con una incidenza del 26,28% della prestazione principale (esclusi oneri per la sicurezza) corrispondente a € 68.296,11.

Ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 co. 4 nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio e della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si precisa fin d'ora che l'eventuale rinnovo per l'anno educativo 2022/2023 è attualmente calcolato in € **331.046,64** (trecentotrentunomilazeroquarantasei/64) oltre iva di legge, di cui € **500,00** (cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dettagliato all'art. 4 del Capitolato e così suddiviso:

Prestazione principale consistente in spese per il personale	€ 322.046,64 *
Prestazione secondaria consistente: nell'acquisto e fornitura di beni (giochi, materiale didattico, materiale igienico-sanitario e di pulizia, materiale per il pronto soccorso, DPI, ecc)	€ 9.000,00

* importo comprensivo di € 500,00 annui per oneri per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, penultimo periodo, D.Lgs 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato con una incidenza del 22,46% della prestazione principale (esclusi oneri per la sicurezza) corrispondente a € 72.219,38.

Pertanto, il valore complessivo stimato del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 considerata l'opzione di un eventuale rinnovo per 1 (uno) ulteriore anno educativo ammonta a € **599.925,28** (cinquecentonovantanovemilannovecentoventicinque/28) oltre iva ai sensi di legge, di cui € **1.000,00** (mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è considerato ai fini dell'acquisizione del CIG.

L'importo definitivo dell'affidamento sarà determinato dal prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara, mediante l'applicazione della percentuale di ribasso.

Le condizioni, le modalità e i requisiti ai quali dovranno corrispondere i servizi oggetto di gara sono stabiliti nel Capitolato e negli altri documenti di gara.

L'appalto è finanziato con risorse proprie di Bilancio.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la prestazione contrattuale è per sua natura unitaria, trattandosi di un servizio unico, omogeneo e coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento di affidamento.

5BIS. SOPRALLUOGO PREVENTIVO FACOLTATIVO

I concorrenti possono effettuare un sopralluogo preventivo facoltativo dei locali dove si svolgerà il servizio. Nella documentazione di gara sono disponibili le planimetrie di detti locali. Il Comune si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i suddetti locali previo appuntamento. Il sopralluogo potrà essere effettuato da persona munita di apposita delega, nelle date e con le modalità preventivamente concordate scrivendo ai seguenti indirizzi mail: d.fattorini@comune.scandicci.fi.it; a.citano@comune.scandicci.fi.it. In caso di RTI (costituito o costituendo) il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dall'Impresa capogruppo o da una delegata della medesima - con delega scritta, con rilascio dell'attestato intestato alla capogruppo.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese che partecipano alla rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese della rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese della rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese della rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dalla legge 14.06.2019, n. 55 cd. "Sblocca cantieri".

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione concedente procede nei termini previsti dall'art. 80 comma 4 D.Lgs 50/2016 come modificato dal DL. 76/2020 convertito nella L. 120/2020.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione dalla procedura**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, **non si farà ricorso al sistema AVCpass in quanto trattasi di procedura gestita esclusivamente in modalità interamente telematica, mediante piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente atto ossia tutte le offerte pervenute con modalità diverse.**

N.B.: Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

8.1. REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla presente procedura, dovranno essere dichiarati anche i **seguenti requisiti**:

- iscrizione alla C.C.I.A.A per le attività oggetto della gara, o per le imprese straniere iscritte in altro albo professionalizzante del proprio paese.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83 c.3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2. REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Il partecipante alla gara deve essere in possesso del seguente requisito di capacità economico finanziaria ex art. 83 comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i di seguito indicato:

- aver conseguito un fatturato minimo complessivo nel settore oggetto dell'appalto, nel triennio 2017, 2018 e 2019, non inferiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), IVA esclusa.

In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'interno del DGUE nell'apposita scheda (parte IV, sezione B punto 2a indicando il fatturato, l'esercizio e la valuta).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante i bilanci degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3. REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA

Il partecipante deve essere in possesso del seguente requisito ex art. 83 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- avere complessivamente svolto nel triennio 2017, 2018, 2019 almeno 1 servizio nel settore oggetto dell'appalto presso enti pubblici o soggetti privati per un importo non inferiore ad E. 200.00,00 (euro duecentomila/00), IVA esclusa.

In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'interno del DGUE nella Parte IV, Sezione C punto 1b.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

Per il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, i soggetti interessati potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia ai paragrafi dedicati per la presentazione della relativa documentazione amministrativa.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilato alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- **Il requisito relativo al fatturato minimo annuo di cui al punto 8.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato minimo annuo richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato minimo annuo eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla mandataria.

- **il requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui al punto 8.3** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La mandataria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti economico finanziari (**par. 8.2**) e di capacità tecnica e professionale (**par. 8.3**), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (**punti 8.2 e 8.3**) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (punto 7) e di idoneità professionale (punto 8.1)

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, che richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Per il subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare nel Mod. A2-DGUE) Parte II, Sezione D, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

11. GARANZIA PROVVISORIA

NON è prevista né la garanzia provvisoria né la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in base al disposto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC.

Dal 1 gennaio 2021 è cessata la sospensione del pagamento contributi ANAC.

Trattandosi di affidamento di importo compreso tra € 500.000,00 ≤ I < € 800.000, 00, secondo la Deliberazione ANAC n.1121 del 29 dicembre 2020, i concorrenti sono tenuti, **a pena di esclusione**, al pagamento del contributo ANAC nella misura di **€ 70,00 – n. gara 8164744**, la cui ricevuta deve essere inserita nella piattaforma START tra i documenti di gara della Busta Amministrativa.

A tal fine, l'operatore economico deve collegarsi al portale ANAC al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Qualora la ricevuta di pagamento del contributo non venga prodotta nella documentazione di gara, detta mancanza può essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 SVOLGIMENTO DELLA GARA

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto aggregatore di riferimento. Partecipano alla procedura tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015. **ATTENZIONE: tutti i documenti, per i quali è richiesta la firma digitale, devono, prima di essere firmati, prodotti nel formato pdf/a.**

Per partecipare alla procedura dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine indicato a pag. 1 del presente atto, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

- A – Documentazione Amministrativa
- B – Documentazione tecnica
- C – Offerta economica

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione dell'offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (A.1)

I concorrenti dovranno compilare ed inserire sulla piattaforma:

A.1: la "Domanda di partecipazione A.1", soggetta ad imposta di bollo di € 16,00, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.p.r. 445/2000, che viene generata dal sistema telematico in seguito all'inserimento dei dati richiesti nei form on line, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente.

Il concorrente singolo, quindi, dopo essersi identificato dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** il form on line;
- **scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. Il Comune di Scandicci assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Si precisa che il concorrente nella compilazione della domanda deve indicare:

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente all'invio del presente invito, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche previste dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:

- a) per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO
- b) per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO
- c) per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORE TECNICO

- d) per ogni altra tipo di società o consorzio:

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO, DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con numero di soci pari o inferiore a 4 soci)

N.B.: Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un PROCURATORE, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A1-BIS: IMPOSTA DI BOLLO DI € 16,00 A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio, la scansione del contrassegno dell'imposta di bollo oppure dichiarare il codice univoco identificativo indicato sul contrassegno.

14.1.1 DOMANDA A1 PRESENTATA DA PARTE DEGLI OPERATORI ASSOCIATI

A) OPERATORI RIUNITI

Nel caso di partecipazione di **operatori riuniti** (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE), i concorrenti facenti parte dell'operatore riunito dovranno compilare i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente *"domanda di partecipazione"*. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate (vedasi par. 13.1), comprese la dichiarazione in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificati, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI o consorzi o GEIE;
- le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, del Codice;
- la quota percentuale di apporto di ogni requisito economico-finanziario e/o tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativo a tutti i membri del medesimo operatore riunito.

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" A.1 generata dal sistema e ad essi riferiti.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito **deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria** e abilitato ad operare sul sistema START.

B) CONSORZIO

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla procedura sia un **CONSORZIO** deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" A.1, specificando la tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento ad eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

N.B. SOLO IL CONSORZIO PRESENTA LA DOMANDA A1. PER LE CONSORZIATE ESECUTRICI VEDI INFRA.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

C) CONTRATTO DI RETE

Nel caso in cui il concorrente sia un'aggregazione di imprese aderenti al **CONTRATTO DI RETE**, la domanda deve essere sottoscritta nei seguenti modi:

- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, devono essere sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

14.2 DGUE-A.2 (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Scandicci accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, pubblicate in G.U. n. 174 del 27.7.2016.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i previsti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

A tale scopo il Comune di Scandicci mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE (A2) così come riformulato a seguito, in particolare, dei continui mutamenti dell'art. 80 del Codice, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

ATTENZIONE: NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA "X" IN LINEA CON TUTTE LE CORRISPONDENTI DOMANDE (in particolare a tutte le domande della Sezione C lett. b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 DLgs 50/2016 (per l'elenco dei soggetti si veda par. 14.1).

Il DGUE dovrà essere compilato come segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni sono già inserite ad opera della Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso ALL'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della SEZ. C PARTE II

Il concorrente indica:

- se intende ricorrere all'avvalimento
- la denominazione dell'operatore economico ausiliario
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Ogni impresa ausiliaria deve compilare un proprio DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

E' compito del concorrente allegare alla documentazione il DGUE dell'ausiliaria o delle ausiliarie.

Si veda altresì il par. 14.3 per l'ulteriore documentazione da produrre in caso di avvalimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (paragrafo dedicato **8.1** del presente atto) ;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica (par. **8.2** del presente atto);

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 DEL CODICE E ALLEGATO XVII DEL CODICE.

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.2.1 – In caso di presentazione DGUE (A.2) da parte soggetti associati

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese della rete, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese della rete indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico professionale e economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

a) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **GIA' COSTITUITI** deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

b) Nel caso di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE NON ANCORA COSTITUITI** una dichiarazione attestante:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, indicata nella domanda di partecipazione riferita al consorzio, deve:

- compilare la **Scheda A.3 "scheda consorziata esecutrice"** nella quale la consorziata rende le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed indica tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; ogni **dichiarazione**, resa con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942. Qualora il consorzio non indichi la consorziata/le consorziate per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

d) Ulteriori documentazione in caso di avvalimento

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Al fine di rendere queste due dichiarazioni nonché di dichiarare i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice è messo a disposizione per l'impresa ausiliaria nella documentazione di gara il **Mod. A.4 "Scheda impresa ausiliaria"**.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. La dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

e) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE ex art. 186bis RD 267/1942 e CURATELA FALLIMENTARE (ex art. 110 Codice)

Ai sensi dell'art. 110 Codice

"3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida"

Ai sensi dell'art. 186Bis R.D. 267/1942

"Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. (2)

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento”

Pertanto le imprese **ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale** (ex art. 186 bis R.D. 267/1942) nonché quelle **autorizzate ai sensi dell'art. 110 Codice**, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura devono:

- dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Competente Tribunale che li ha rilasciati nel DGUE sezione C parte III;

- *(in caso di partecipazione in RTI)* dichiarare che l'impresa non partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. L'impresa in concordato, di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, **solo una** delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. E' sufficiente che la dichiarazione di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 186 bis del R.D. suddetto, sia resa da un operatore riunito. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario;

- presentare, nell'apposito spazio, predisposto sulla piattaforma la **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del summenzionato R.D., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- Nel caso in cui sia necessario il ricorso all'AVVALIMENTO:

L'impresa ausiliaria dovrà:

- presentare un proprio DGUE contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI. Dallo stesso DGUE deve emergere che l'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente, non si trovi, a sua volta, nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

- rendere le dichiarazioni previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i requisiti necessari e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda **“A4 – scheda impresa ausiliaria”**. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare l'impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero

non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

f) CONTRATTO DI RETE

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- scansione copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, **partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegata scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata non autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

A.5) la GARANZIA provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016: **NON E' PREVISTA in base al disposto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020.**

A.6) l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario: **NON E' PREVISTO in base al disposto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020.**

A.7) IL DOCUMENTO contribuito ANAC, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari **a Euro 70,00 – numero gara 8164744.**

Il pagamento deve essere effettuato come indicato al precedente paragrafo 12.

A.8) "Ulteriori Dichiarazioni"

Il soggetto partecipante dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni, da inserire nella busta amministrativa, modello A.8) :

- dichiarare l'eventuale situazione dell'impresa di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del Tribunale su presentazione del ricorso all'ammissione, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942;
- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta;
- di aver preso visione della durata del contratto;
- di rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro (ai sensi degli articoli 16 della L.R. n.38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008); a tal fine dovrà indicare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.S.L.), del Medico Competente e di aver provveduto ad informare e formare il proprio personale in materia di sicurezza e salute;
- di avere effettuato il sopralluogo preventivo FACOLTATIVO.
- di essere in possesso, ai fini delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, delle seguenti certificazioni di qualità: _____, per la garanzia definitiva;
- di rispettare le condizioni previste dal Protocollo di Legalità;
- di rispettare i CAM Criteri ambientali minimi di cui al **D.M. 29 gennaio 2021** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.", in sede di esecuzione del contratto.

La **scheda A.8** dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si applicano le novità introdotte dalla L. n.55/2019 cd. "Sblocca cantieri".

16. OFFERTA TECNICA

B.1 Contenuto dell'offerta tecnica

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare un'offerta tecnica per il servizio oggetto del presente appalto che indichi in dettaglio, **pena l'esclusione dalla gara**, tutti gli elementi descrittivi come da prospetto precedentemente riportato nel paragrafo dedicato.

B.2 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dettagliata – di un massimo di **40 facciate, formato A4 e carattere ARIAL 11** - con tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta tecnica relativa al servizio. La relazione tecnica dovrà svilupparsi in assoluta coerenza con quanto richiesto dal Capitolato speciale. Tale relazione dovrà inoltre descrivere nel dettaglio ed articolare chiaramente le attività migliorative che l'offerente intende proporre. La struttura di tale relazione dovrà fare espresso riferimento ai criteri di valutazione / sub criteri riportati nella tabella di cui al paragrafo dedicato. L'offerta tecnica deve inoltre rispettare le specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. **L'offerta non deve contenere limiti di validità dell'offerta medesima o eccezioni a quanto stabilito dal capitolato speciale** o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara. L'offerta tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START. La mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce anch'essa motivo di esclusione dalla gara, così come la sua mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla procedura. Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START, dovrà contenere:

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal **ribasso percentuale** offerto rispetto all'importo da assoggettare a ribasso pari a **€ 268.378,64= (euro duecentosessantottomilatrecentosettantotto/64)**, oltre **€ 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**, oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Si segnala che il documento di offerta economica generato dal sistema, come sotto illustrato, richiede in automatico, e quindi, il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti dati che costituiscono un DI CUI dell'offerta economica:

A) - i propri costi aziendali, espressi al netto dell'IVA, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del Codice, per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Tali oneri non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali stimati in € 500,00 per il presente appalto.

B) - il costo della manodopera, espresso al netto dell'IVA, sostenuto per l'esecuzione dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 - **compilare** il form on line;
 - **scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
 - **firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
 - **inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
 - Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE;
 - Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario;
 - Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello a base di gara.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

17 BIS DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella "Documentazione Economica".

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali" allegato 3, messo a disposizione sul sistema telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura oppure non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Il modello "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali", corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali".

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. L'offerta tecnica dovrà descrivere nel dettaglio ed articolare chiaramente le attività migliorative che l'offerente intenda proporre. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti elementi e fattori ponderali:

ELEMENTI	FATTORI PONDERALI
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA - PUNTEGGIO 80

La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti CRITERI, secondo le modalità indicate successivamente:

Offerta tecnica max 80 punti su 100	Punteggio massimo assegnabile
<p>1. Progetto pedagogico/educativo – organizzativo/gestionale del servizio, come da art. 7 del Capitolato di appalto:</p> <p><u>Saranno valutate, in relazione alle diverse tipologie di servizio, l'adeguatezza del:</u></p> <p>1. 1. Progetto pedagogico/educativo tenendo conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'analisi di contesto e la proposta progettuale pedagogica di riferimento sulla base dei bisogni dei bambini/e della fascia 0-3 anni: max 8; le strategie adottate per favorire l'ambientamento e organizzazione del gruppo dei bambini/e; relazioni con le famiglie, accoglienza, comunicazioni quotidiane, strumenti e modalità adottati per ascoltare, sostenere, informare e coinvolgere i genitori: max 8; le strategie per favorire la partecipazione attiva delle famiglie anche in relazione alla presenza di bambini/e di altre culture: max 7; le strategie finalizzate all'inclusione di bambini/e in situazioni di disagio e/o disabilità: max 7; <p>1. 2. Progetto organizzativo-gestionale tenendo conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> organizzazione del lavoro del personale: modalità di funzionamento del gruppo di lavoro, ruolo delle diverse figure, modalità di utilizzo del monte ore frontale e non frontale e delle ore di coordinamento: max 10; modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la massima stabilità dello stesso nell'arco della durata del contratto: max 5; coordinamento e supervisione: max 10; formazione ed aggiornamento professionale del personale impiegato nel servizio: max 5. <p>Sub totale max</p>	<p>30</p> <p>30</p> <p>60</p>
<p>2. Possesso certificazioni qualità (presentare le relative certificazioni) criterio quantitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> possesso n. 1 certificazione = 2 punti possesso n. 2 o più certificazioni = 4 punti <p>Sub totale max</p>	<p>4</p> <p>4</p>
<p>3. Servizi aggiuntivi e attività innovative, saranno valutati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> proposte di servizi aggiuntivi migliorativi e/o innovativi, non compresi nel Capitolato, in grado di conferire valore aggiunto ai servizi oggetto dell'appalto, quali: ampliamento dell'orario di apertura degli spazi-gioco, 	

aumento del monte ore non frontale a disposizione del personale impiegato nei servizi, attività riferite all'out-door education.	
<ul style="list-style-type: none"> Ampliamento dell'orario di apertura degli spazi-gioco di: <ul style="list-style-type: none"> almeno 1/2 ora: max 4 punti; almeno 1 ora: max 8 punti; 	16
<ul style="list-style-type: none"> Aumento del monte ore non frontale a disposizione del personale impiegato nei servizi di almeno 2 ore mensili: max 3 punti 	
<ul style="list-style-type: none"> Progetti di out-door education: max 5 punti 	
Sub totale max	16
TOTALE MAX	80

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 relativa “all’offerta economicamente più vantaggiosa” per il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è utilizzato il sistema lett. a) del par. 5 della stessa Linea: **ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE DI UN COEFFICIENTE DA PARTE DI CIASCUN COMMISSARIO DI GARA**, in base al quale:

1) Per ogni subcriterio qualitativo di ogni offerta, ciascun commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Giudizio	Valore
Ottimo	1
Più che adeguato	0,75
Adeguito	0,50
Parzialmente adeguato	0,25
Inadeguato	0

Per ciascun criterio viene effettuata la media aritmetica dei valori compresi tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Dopo di che si riporta ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima (con approssimazione alla terza cifra decimale) le medie provvisorie prima calcolate (1^ riparametrazione).

A questo punto si moltiplicano le medie provvisorie riproporzionate X il punteggio massimo attribuito ad ogni parametro (il “peso”), secondo la tabella sopra riportata.

Si sommano così per ogni offerta i punteggi ottenuti per ogni criterio riportato nella tabella.

Una volta ottenuto così il punteggio dell'offerta tecnica per ogni offerta (max 80 punti) NON si procede ad una 2^ riparametrazione.

Si applica l'art. 95, comma 12, D.Lgs 50/2016 in base al quale le Stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante decide che per i calcoli suddetti e per la riparametrizzazione si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;
- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara.

La Commissione potrà decidere di chiedere chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche.

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dalla percentuale di ribasso (n. 2 decimali) sull'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso quantificato in € 268.378,64= (euro duecentosessantottomilatrecentosettantotto/64), oltre oneri della sicurezza pari a € 500,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il punteggio massimo attribuibile di PUNTI 20 è determinato sulla base della percentuale di ribasso suddetta mediante la formula dell'“**Andamento bi-lineare**”, così come previsto dalla Linea Guida ANAC n. 2/2016 “offerta economicamente più vantaggiosa”, nel modo seguente:

Si effettua la media aritmetica dei ribassi offerti e si procede come sotto specificato a seconda che il ribasso A del concorrente -iesimo sia rispettivamente inferiore/ uguale o maggiore di detta media (soglia):

Dove, posto $X = 0,9$, come stabilito dalla citata determinazione di approvazione degli atti di gara.

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) del concorrente iesimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (<i>ribasso sul prezzo</i>) dei concorrenti
X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>)

La valutazione dei suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
- è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo **nella data indicata nel frontespizio** presso gli Uffici comunali, eventualmente in videoconferenza.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma START. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma START, almeno due giorni prima della data fissata.

La Stazione appaltante, sulla base delle proprie disposizioni organizzative, procederà, nella prima seduta pubblica a verificare la regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperti i relativi *file*, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Stazione Appaltante procederà:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente atto;
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni degli operatori economici;
- a provvedere altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre eventuali dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice in conformità con le disposizioni introdotte dalla L. 55/2019 (cd."Sblocca cantieri") è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, in tutto o in prevalenza esperti

nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo l'adozione della determinazione che dispone le ammissioni e le esclusioni e la nomina della Commissione giudicatrice, viene convocata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche al fine di verificarne la regolarità formale. La Commissione procede tramite il sistema telematico a:

- aprire le offerte tecniche ed a verificarne la regolarità formale;
- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari e trasmettere i verbali al RUP per l'adozione dei relativi atti.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la seduta pubblica in cui dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, inserisce detti punteggi nel sistema telematico e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche e ne verifica la regolarità formale.

La Commissione approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

La Commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione al RUP. Altrimenti segnala a questi la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alle migliori offerte, restando impregiudicata in tal caso la volontà da parte del RUP di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere l'offerta economica in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

In conformità con le disposizioni previste dal decreto "sblocca cantieri" convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, il calcolo della soglia è effettuato, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si applica l'ultimo periodo dell'art 97 comma 6 in base al quale la Stazione appaltante può sempre valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, risultino anormalmente basse.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante, nella persona del RUP, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante procede con l'aggiudicazione dell'appalto, che diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, semprechè non si proceda all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come consentito dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2020 convertito nella L. 120/2020.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà l'appalto all'Impresa seconda in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..

Per quanto riguarda le verifiche antimafia, si applica l'art. 3 del D.Leg.vo 76/2020 convertito nella L. 120/2020.

Ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non si applica lo stand still alla presente procedura negoziata. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dal Capitolato e le coperture assicurative previste dal Capitolato.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata semplice (non autenticata) in modalità elettronica secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del Codice e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11.04.2017. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Verifica dei C.A.M. per l'aggiudicatario

La Stazione appaltante, in sede di gara, verifica che gli offerenti si siano impegnati al rispetto dei C.A.M. nella Dichiarazione A.8.

L'aggiudicatario dovrà presentare le schede dei prodotti utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal **D.M. 29 gennaio 2021** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".

24. AVVERTENZE GENERALI-RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora vi siano impedimenti di qualsiasi natura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta economicamente conveniente. L'offerta, per il concorrente, è vincolante per il periodo indicato: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria.

In riferimento ai casi di risoluzione e recesso contrattuale da parte della Stazione appaltante si richiama quanto previsto dal Capitolato tecnico.

25. GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 103 D.LGS. 50/2016)

Secondo quanto previsto dal Capitolato in base all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicatario ai fini della stipula, è obbligato a costituire una garanzia definitiva.

Si rinvia integralmente a quanto stabilito al riguardo nel Capitolato speciale di appalto.

26. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà trattare i dati personali delle Imprese sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento le Imprese potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, potrà essere visionata l'apposita Scheda Informativa Privacy disponibile nella documentazione di gara.

27. PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

In assolvimento a quanto richiesto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del D.Leg. 33/2013, oltre alla piattaforma START, sul profilo di committente della Stazione appaltante, raggiungibile al sito: <https://www.comune.scandicci.fi.it/opengov/gare> saranno pubblicati:

- tutti gli atti della presente procedura (se non considerati riservati ex art. 112 o secretati ex 162) o per i quali l'accesso è differito e fino al termine del differimento;
- il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura;
- la composizione della Commissione e i curricula dei suoi componenti;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Ai fini della presente procedura ed ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Feria Fattori.

Relativamente al diritto di accesso, si applica l'art. 53 del Codice.

28. CODICI DI COMPORTAMENTO

Il soggetto aggiudicatario dichiara di attenersi e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" – recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 / 2014 – in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, DLgs. 50/2016 "Conflitto di interesse", con riferimento a tutte le fasi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di cui al presente atto, vigila affinché, in caso di conflitto di interesse, il proprio personale si astenga dal partecipare alla procedura nel suo complesso inclusa la fase di esecuzione del contratto.

29 NULLITA' DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il così detto "pantouflage – revolving doors": I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 1
"SERVIZI ALLA PERSONA "
Dott.ssa Feria Fattori